Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio
A.C. 640, A.C. 602, DOC XXII, n.4

Dossier n° 26 - Schede di lettura
16 gennaio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	640	602	
DOC:			XXII, n.4
Titolo:	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Valente	Serracchiani	Ascari
Iter al Senato:	Sì	No	
Numero di articoli:	7	7	6
Date:			
presentazione:		21 novembre 2022	26 ottobre 2022
trasmissione alla Camera:	25 novembre 2022		
assegnazione:	29 novembre 2022	30 novembre 2022	
Commissioni competenti:	II Giustizia, XII Affari sociali	II Giustizia, XII Affari sociali	
Sede:	referente	referente	
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro	I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro	

Gli AA.C. 640 e 602 prevedono l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta finalizzata ad indagare il fenomeno della violenza di genere, ponendo in particolare attenzione al tema del femminicidio.

L'A.C. 640 è stato trasmesso dal Senato, dove il provvedimento è stato approvato all'unanimità nella seduta del 24 novembre 2022 nel testo risultante dall'adozione, presso la sede redigente della 1a Commissione, di un testo unificato delle proposte di legge parlamentari A.S. 93, A.S. 338 e A.S. 353 (che ha assorbito i Doc. XII, nn. 1, 3 e 4).

L'A.C. 602 è stato invece presentato alla Camera ed è stato abbinato all'A.C. 640 per l'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali.

Il Doc. XXII, n. 4, propone invece l'istituzione di un'analoga Commissione d'inchiesta presso la Camera dei deputati.

Si ricorda che l'istituzione di Commissioni d'inchiesta è prevista dall'articolo 82 Cost. (v. *infra*, paragrafo "Rispetto dei principi costituzionali"), nonché dagli articoli 140-142 del Regolamento della Camera e 162-163 del Regolamento del Senato. Ciò che contraddistingue le Commissioni d'inchiesta è la possibilità di procedere all'indagine con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria; ciò rende l'inchiesta parlamentare lo strumento più incisivo del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze. Diversamente, l'indagine conoscitiva, pur essendo anch'essa finalizzata all'approfondimento di temi di ampia portata, non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle informazioni. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente limitati alla fase "istruttoria", dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.

Contenuto degli AA.C. 640 e 602

Gli AA.C. 640 e 602 si compongono entrambi di 7 articoli.

Istituzione

L'**articolo 1** dispone, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, l'istituzione della Commissione d'inchiesta per **tutta la durata della XIX legislatura** e stabilisce che a conclusione dei propri lavori la medesima Commissione presenti una relazione finale.

Compiti

L'**articolo 2** (art. 3 dell'A.C. 602) definisce i **compiti della Commissione** la quale:

- svolge indagini sulle reali dimensioni e **cause del femminicidio** e, più in generale, di ogni forma di **violenza di genere**;
- effettua il monitoraggio circa la **concreta attuazione della Convenzione di Istanbul** sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia e della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge n. 93 del 2013 e alla legge n. 69 del 2019 (c.d. "Codice rosso");

Come è noto con la legge n. 77 del 2013, l'Italia ha ratificato – tra i primi Paesi europei - la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come **Convenzione di Istanbul** - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014. La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne ed interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela. La Convenzione individua negli Stati i primi a dover rispettare gli obblighi da essa imposti, i cui rappresentanti, intesi in senso ampio, dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne. Gli obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1: proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
A partire dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, il legislatore è intervenuto sulla normativa al fine di arginare il fenomeno della violenza contro le donne, attraverso misure volte, da un lato, a prevenire la commissione dei reati e, dall'altro, a inasprire le pene e rendere più efficaci gli strumenti di tutela per le vittime offerti dall'ordinamento. Il primo incisivo intervento è stato realizzato dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha, tra l'altro, introdotto un'aggravante per i delitti commessi in danno o in presenza di minori, ha esteso la misura di prevenzione dell'ammonimento del questore alle condotte di violenza domestica e ha ammesso al gratuito patrocinio le vittime dei reati di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili, anche in deroga ai limiti di reddito e ha demandato al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione di un Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere.
In seguito, l'intervento più rilevante è stato quello operato dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice rosso"), che ha introdotto alcuni nuovi reati (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, costrizione o induzione al matrimonio, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) e ha apportato alcune rilevanti modifiche volte a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere. Per un'analisi della legislazione si rinvia all'approfondimento tematico "Violenza contro le donne" pubblicato sul sito della Camera.

- accerta le possibili **incongruità e carenze della normativa vigente** in materia rispetto allo scopo di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti, al fine di una sua eventuale revisione (l'A.C. 640 contiene anche specifico riferimento alla normativa penale concernente le molestie sessuali perpetrate in luoghi di lavoro), come pure a proseguire l'analisi degli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;
- accerta il livello di attenzione e la **capacità di intervento delle autorità e delle amministrazioni pubbliche** competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;
- verifica, come raccomandato dall'OMS, la **realizzazione di progetti educativi** nelle scuole (A.C. 640);
- propone soluzioni di carattere legislativo e amministrativo per realizzare adeguata prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza di genere nonché per tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; valuta inoltre la necessità di redigere **testi unici**, al fine di implementare la coerenza e la completezza della regolamentazione in materia di violenza sulle donne;

- monitora il lavoro svolto dai **centri antiviolenza** operanti sul territorio, ivi compresi i centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, e l'effettiva **applicazione da parte delle Regioni del Piano antiviolenza** e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza (solo l'A.C. 640);

Il Piano previsto dal decreto-legge n. 93 del 2013, ora denominato Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, è il principale strumento operativo per la definizione delle linee di intervento in materia di violenza contro le donne. L'ultimo Piano è stato adottato per il biennio 2021-2023 e ripropone la struttura del Piano precedente, con un'articolazione in 4 assi tematici (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione) secondo le linee indicate dalla Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità. Per approfondimenti si rinvia al tema "Violenza contro le donne" pubblicato sul sito della Camera.

- verifica l'effettiva **destinazione delle risorse stanziate** dal decreto-legge n. 93 del 2013 e dalle leggi di stabilità e di bilancio alle strutture che si occupano di violenza di genere e (A.C. 640) fa in modo che siano assicurati finanziamenti certi e stabili al fine di evitarne la chiusura.

Per il perseguimento dei suddetti scopi, la Commissione può avvalersi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Nella scorsa legislatura presso il Senato era stata istituita, con delibera del 16 ottobre 2018, una Commissione monocamerale d'inchiesta recante la stessa denominazione ("Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"). I risultati dei lavori della Commissione sono raccolti in numerose relazioni, anche su specifici argomenti, alle quali si rinvia per approfondimenti, e in particolare nella sopracitata relazione finale sull'attività della Commissione, che illustra in maniera approfondita le conclusioni dell'attività svolta dalla Commissione nei quattro anni del suo funzionamento.

Poteri

L'**articolo 3** (art. 4 dell'A.C. 602) precisa i poteri della Commissione, prevedendo lo svolgimento della funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'**autorità giudiziaria**, esclusa l'adozione di provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso di cui all'articolo 133 c.p.p. di accompagnamento coattivo.

L'accompagnamento coattivo consiste nell'ordine impartito dall'autorità giudiziaria, attraverso un proprio decreto motivato, di condurre una persona alla sua presenza, se occorre anche con la forza. Le ipotesi in cui tale provvedimento può essere disposto sono tassativamente previste dal codice di procedura penale, agli artt. 132 (accompagnamento coattivo dell'imputato) e 133 (accompagnamento coattivo di altre persone). In particolare, l'art. 133 c.p.p. disciplina l'accompagnamento coattivo di un testimone, di un perito, di persona sottoposta all'esame del perito, di un consulente tecnico, di un interprete e del custode delle cose sequestrate i quali, pur regolarmente citati e convocati per il compimento di un atto processuale per il quale è richiesta la loro presenza, omettono di comparire senza un legittimo impedimento. Il giudice può altresì condannare tali soggetti al pagamento di un'ammenda 51 a 516 euro nonché delle spese causate dalla mancata comparizione. L'ordine di accompagnamento coattivo è eseguito dalla forza pubblica; in ogni caso, ai sensi dell'art. 132 c.p.p., la persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere trattenuta oltre il compimento dell'atto previsto e degli adempimenti per il quale perduri la necessità della presenza e, comunque, non oltre le ventiquattro ore.

Per le **testimonianze** rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale (l'A.C. 602 fa riferimento ad un numero più ampio di articoli, che vanno dall'art. 366 all'art. 384-*bis* c.p.)

Gli articoli da 366 a 384-bis, collocati nel Libro II, Titolo III, Capo I, del codice penale, riguardano una serie di **delitti contro l'attività giudiziaria**, che vanno dal **rifiuto di atti legalmente dovuti** (art. 366), alla simulazione di reato (art. 367), dalla calunnia e autocalunnia (artt. 368-9), dalla **falsa testimonianza** (art. 372) alla falsa perizia o interpretazione (artt. 373), dalla frode processuale (art. 374) all'intralcio alla giustizia (art. 377), dal favoreggiamento personale o reale (art. 378-9) alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (art. 379-bis). Si tratta di delitti che hanno come comune denominatore la tutela del corretto funzionamento della giustizia, quale bene di primaria importanza, e che sono generalmente definibili come reati di pericolo concreto, in quanto la condotta deve estrinsecarsi in azioni o omissioni idonee a porre concretamente in pericolo l'esatto svolgimento della funzione giurisdizionale.

È prevista la possibilità per la Commissione di acquisire copie di documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni nonché copie di atti e documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso e copie di documenti relativi a inchieste parlamentari. La Commissione è

tenuta a **mantenere il segreto** sul contenuto di quanto ricevuto finché gli **atti trasmessi dall'autorità giudiziaria** siano sottoposti a segreto.

L'art. 329 c.p.p. (*Obbligo del segreto)* prevede che gli atti d'indagine compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria, le richieste del PM di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il PM può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del PM. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il PM, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre, con decreto motivato, l'obbligo del segreto per singoli atti (quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone) o il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

Per il **segreto d'ufficio, professionale e bancario** valgono le norme vigenti in materia, pur essendo sempre, nell'ambito del mandato, opponibile il segreto tra difensore e parte processuale. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007.

Il **segreto di Stato** è attualmente disciplinato principalmente dalla legge di riforma dei servizi di informazione (legge n. 124/2007) e, in sede processuale, dagli artt. 202 e segg. c.p.p. Quest'ultimo, in particolare, prevede tra l'altro che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Si ricorda che il segreto d'ufficio obbliga l'impiegato pubblico a non divulgare a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso (art. 15, DPR 3/1957). In sede processuale, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (art. 201 c.p.p.).
Parimenti, determinate categorie di persone (sacerdoti, medici, avvocati ecc.) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, ad esempio in qualità di periti (**segreto professionale** ex art. 200 c.p.p.).

La Commissione può predisporre gruppi di lavoro per una migliore organizzazione della propria attività e termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva di sintesi. Possono comunque essere presentate anche relazioni di minoranza.

Composizione della Commissione e elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza

L'**articolo 4** (art. 2 dell'A.C. 602) attiene alla **composizione della Commissione e alla modalità di nomina dei componenti**. In particolare, si prevede che ne facciano parte 16 senatori e 16 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei membri dei gruppi parlamentari (l'A.C. 640 dispone che si deve anche perseguire l'equilibrata rappresentanza di genere dei componenti stessi). La convocazione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione è disposta dai Presidenti di Camera e Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei commissari. L'**Ufficio di Presidenza**, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei vicepresidenti, come per quella dei segretari, ciascun commissario ha a disposizione un solo voto; risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti.
L'A.C. 602 stabilisce che la Commissione sia rinnovata dopo il primo biennio, pur essendo possibile la conferma dei suoi componenti.

Obbligo del segreto

L'**articolo 5** prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, siano tenuti all'**obbligo del segreto**. La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'**articolo 326 del codice penale**, salvo che il fatto non integri un più grave reato.

Si ricorda che l'art. 326 del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che rivela notizie che debbano rimanere segrete di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio; se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, la reclusione va da due a cinque anni, mentre se si tratta di ingiusto profitto di natura non patrimoniale ovvero se il fatto è commesso per cagionare ad altri un danno ingiusto la reclusione è fino a due anni. La violazione colposa dell'obbligo del segreto è invece punita con la reclusione fino ad un anno.

Organizzazione e funzionamento

L'**articolo 6** demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta. La Commissione si riunisce normalmente in **seduta pubblica**, ma ha la facoltà di riunirsi in seduta segreta qualora lo ritenga opportuno. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione fruisce del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere; può altresì avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali della polizia giudiziaria e di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, secondo quanto stabilito in materia dal regolamento interno della Commissione (in cui è fissato il tetto massimo delle **collaborazioni**).

La Commissione procede all'acquisizione dei documenti prodotti dalle analoghe Commissioni d'inchiesta istituite nelle legislature precedenti.

Per il funzionamento della Commissione, è stabilito un **limite di spesa pari a 100.000 euro a decorrere dal 2023** (l'A.C. 602 prevede uno stanziamento 300.000 euro a decorrere dal 2023; le proposte prevedevano anche un limite rispettivamente di 50.000 euro e 150.000 euro per il 2022), a carico, in egual misura, dei bilanci interni del Senato e della Camera, aumentabile, in misura non superiore al 30 per cento, con determinazione dei Presidenti di Camera e Senato, adottata previa richiesta del Presidente della Commissione.

Al riguardo si ricorda che la Commissione Bilancio del Senato, in relazione all'A.S. 93 (A.C. 640) ha formulato parere non ostativo nel presupposto che, con riguardo allo stanziamento di risorse a valere sui bilanci interni delle Camere per il 2022, la Commissione d'inchiesta venga effettivamente istituita entro l'anno finanziario in corso (v. seduta della 1a Commissione del 23 novembre 2022).

L'**articolo 7** stabilisce che la proposta di legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Contenuto del Doc. XXII, n. 4

Il Doc. XXII, n. 4, si compone di 6 articoli.

Istituzione e durata

L'**articolo 1** dispone, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, l'istituzione della Commissione d'inchiesta per **tutta la durata della XIX legislatura.**

Compiti

L'**articolo 2** definisce i **compiti della Commissione** la quale:

- svolge indagini sulle reali **dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio** e, più in generale, di ogni forma di **violenza di genere**;
- effettua il monitoraggio circa la **concreta attuazione della Convenzione di Istanbul** sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia e della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge n. 93 del 2013 *(vedi sopra)*;
- accerta le possibili **incongruità e carenze della normativa vigente** in materia rispetto allo scopo di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti, anche con riferimento alla normativa penale concernente le molestie sessuali, specialmente quelle perpetrate sui luoghi di lavoro;
- accerta il livello di attenzione e la capacità di intervento delle **autorità e delle amministrazioni pubbliche** competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;
- verifica, come raccomandato dall'OMS, l'**effettiva realizzazione di progetti educativi** nelle scuole;
- monitora l'**effetiva applicazione**, da parte delle Regioni, **del Piano antiviolenza** e delle **linee guida** per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza alle vittime;

- monitora il lavoro svolto dai **centri antiviolenza** operanti sul territorio e l'effettiva **applicazione da parte delle Regioni del Piano antiviolenza** e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza;
- monitora l'**effettiva destinazione** alle strutture che si occupano di violenza di genere delle **risorse** stanziate dal citato DL 93/2013 e dalle leggi di stabilità dal 2011 in poi;
- propone soluzioni di carattere legislativo e amministrativo per realizzare adeguata prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza di genere nonché per tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; valuta inoltre la necessità di redigere **testi unici**, al fine di implementare la coerenza e la completezza della regolamentazione in materia di violenza sulle donne.

Per il perseguimento dei suddetti scopi, la Commissione si avvale preliminarmente del lavoro istruttorio e delle realzioni delle Commissione parlamentari di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituite dal Senato della Repubblica nella XVII e nella XVIII legislatura.

Nella scorsa legislatura presso il Senato era stata istituita, con delibera del 16 ottobre 2018, una Commissione monocamerale d'inchiesta recante la stessa denominazione ("Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"). I risultati dei lavori della Commissione sono raccolti in numerose relazioni, anche su specifici argomenti, alle quali si rinvia per approfondimenti, e in particolare nella sopracitata relazione finale sull'attività della Commissione, che illustra in maniera approfondita le conclusioni dell'attività svolta dalla Commissione nei quattro anni del suo funzionamento.

Nella XVII legislatura la Commissione fu istituita con delibera del 18 gennaio 2017 e ha concluso i propri lavori, con l'approvazione della relazione finale, nella seduta del 6 febbraio 2018.

Poteri e funzionamento

L'**articolo 3** disciplina i **poteri e il funzionamento della Commissione**, prevedendo lo svolgimento della funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'**autorità giudiziaria**, esclusa l'adozione di provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corripondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, salvo il caso di cui all'articolo 133 c.p.p. di accompagnamento coattivo *(vedi sopra)*.

La Commissione può richiedere **copie di atti e documenti** a organi e uffici della pubblica amministrazione nonché di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti e di atti e documenti relativi a inchieste parlamentari. Sulle richieste all'autorità giudiziaria quest'ultima provvede ai sensi dell'art. 117 c.p.p.

L'art. 117 c.p.p. riguarda la richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero e prevede che l'autorità giudiziaria provveda senza ritardo e possa rigettare la richiesta con decreto motivato.

La Commissione è tenuta a **mantenere il segreto** sul contenuto di quanto ricevuto finché gli **atti trasmessi dall'autorità giudiziaria** siano sottoposti a segreto.

La Commissione stabilisce quali **atti e documenti non devono essere divulgati**, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre inchieste in corso. Sono comunque coperti dal **segreto** atti, testimonianze e documenti attinenti a procedimenti giudiziari fino al termine delle indagini preliminari.

Per il **segreto d'ufficio, professionale e bancario** valgono le norme vigenti in materia, pur essendo sempre, nell'ambito del mandato, opponibile il segreto tra difensore e parte processuale.

Per il **segreto di Stato** si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2017 *(vedi sopra)*.

La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più **gruppi di lavoro**.

La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una r**elazione finale**. E' ammessa la presentazione di eventuali **relazioni di minoranza**.

Composizione della Commissione e elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza

L'**articolo 4** attiene alla **composizione della Commissione e alla modalità di nomina dei componenti**. In particolare, si prevede che ne facciano parte 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei membri dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di tutti i gruppi e l'equilibrata rappresentanza di deputate e deputati. Il Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'**Ufficio di Presidenza**, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, eletti con le modalità previste per le Commissioni permanenti dall'art. 20, commi 2, 3 e 4, Reg. Cam..

Obbligo del segreto

L'**articolo 5** prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a

compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, siano tenuti all'**obbligo del segreto** per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3. La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigene *(vedi sopra approfondimento su art. 326 c.p.)*.

Organizzazione e funzionamento

L'**articolo 6** demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un **regolamento interno**, da approvare prima dell'inizio dei lavori, fermo restando quanto previsto dall'art. 142 Reg. Cam. Ciasun componente può proporre modifiche al regolamento interno.

Ai sensi dell'art. 142 Reg. Cam. quando una Commissione di inchiesta ritenga opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del parlamento ne informa, prima di delibearre al riguardo, il Presidente della Camera.

La Commissione si riunisce normalmente in **seduta pubblica**, ma ha la facoltà di riunirsi in **seduta segreta** qualora lo ritenga opportuno. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione fruisce del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera; può altresì avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie.

Per il funzionamento della Commissione è stabilito un **limite di spesa pari a 40.000 euro annui** a carico del bilancio interno della Camera, aumentabile, in misura non superiore al 30 per cento, dal Presidente della Camera, su richiesta del Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Rispetto dei princìpi costituzionali

L'articolo 82 Cost. prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.

In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge.

Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la **proporzione dei Gruppi**; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.

Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del regolamento Camera e l'articolo 25, comma 3, reg. Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.

L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con **gli stessi poteri** delle Commissioni d'inchiesta **e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria** (c.d. principio del parallelismo).

I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase "istruttoria" delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti.

In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le **convocazioni di testimoni** davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 - rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni - e 372 - falsa testimonianza - del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni

volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle **limitazioni** dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria; al riguardo si rammenta, in via esemplificativa, che l'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione antimafia nel corso della XII legislatura, ha disposto la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato con riferimento ai fatti di mafia, camorra ed altre associazioni criminali similari (reati per i quali all'epoca era prevista l'opponibilità del segreto di stato, si vede la versione dell'articolo 204 c.p.p. prima delle modifiche apportate dalla legge n. 124/2007).

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.